

RE 1460/10

AS 3 / 10

SENT-332/10

ONON-1394/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Ciro Monsurrò

dott. Francesco Taurisano

dott. Fabrizio Di Marzio

ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice relatore

Giudice

SENTENZA

Visto il ricorso presentato dal dott. Giancarlo D'Andrea, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di "Tirrenia di Navigazione s.p.a.", volto a ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza della società, depositato in data 06 agosto 2010;

visto il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, del 06 agosto 2010, avente a oggetto "Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Tirrenia di Navigazione s.p.a. ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, conv., con modificazioni, nella l. 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 06 agosto 2010, avente a oggetto "Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Tirrenia di Navigazione s.p.a. ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, conv., con modificazioni, nella l. 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni", in cui si specifica che "la società Tirrenia è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decorrenza immediata e che al commissario straordinario è affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni della società";

dl

sentiti, nella odierna udienza, la società ricorrente, il commissario straordinario, la "Viltrasporti" quale interveniente autonomo, IL PUBBLICO MINISTERO,

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale per le ragioni che seguono:

- la norma dell'art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, competente a decidere sullo stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria è il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale;
- per costante orientamento giurisprudenziale, vige la presunzione "iuris tantum" della coincidenza della sede principale con la sede legale dell'impresa, salvo che non concorrano elementi di fatto, univoci e concreti, capaci di vincere detta presunzione di coincidenza evidenziando che la sede principale dell'impresa sia costituita, in via effettiva, da altra sede diversa da quella legale;
- costituisce sede effettiva dell'impresa quella in cui è localizzato il centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa, di coordinamento dei fattori produttivi dell'impresa, senza che rilevi il luogo di ubicazione dei fattori di produzione, qualora esso non coincida con il luogo in cui si svolge l'attività organizzativa e amministrativa (ex pluribus, Corte di Cassazione, sezione I, 14 settembre 2004, n. 18535 e 11 marzo 2005, n. 5391);
- la disamina dei documenti versati in atti dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'effettivo centro propulsore dell'impresa Tirrenia, inteso come centro dell'attività deliberante e direttiva, è in Roma; luogo in cui gli organi societari hanno, sempre, esercitato la loro attività in linea con l'evoluzione delle esigenze strategiche dell'impresa; ciò, a fare data, da quando era amministratore unico il dottor Pecorini;
- in tale senso, depongono, in particolare, i documenti attestanti il sistematico svolgimento, già a partire dall'anno 2000, del consiglio di amministrazione, dell'attività del collegio sindacale, delle assemblee sociali, in Roma; nello stesso senso, la circostanza dell'essere ubicata, sempre, a Roma la direzione affari generali della società;
- risulta, così, confermata l'affermazione del commissario straordinario, secondo cui tutte le iniziative e le decisioni di tipo strategico determinanti l'operatività delle diverse sedi locali sono assunte, sempre, a Roma;

- invece, nella sede legale in Napoli è tenuta la gestione della contabilità; mentre, in altre città sono dislocate ulteriori attività (a Venezia, la contabilizzazione dei dati del traffico della società; a Genova, la gestione economico-finanziaria del personale dipendente);
- d'altro canto, le contrarie, generiche affermazioni di "Ultrasporti" risultano, affatto, sfortunate di qualsivoglia riscontro, non avendo la parte interessata avuto cura di fornire dimostrazione fattuale del proprio assunto;

ritenuti integrati i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura previsti nell'art. 1 d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, emergendo dalla relazione depositata dal commissario straordinario che: a) le risorse umane, alla data del 31 luglio 2010, ammontavano a n. 1646 unità così costituite: n. 267 amministrativi e n. 1379 naviganti, dei quali n. 1123 con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) i debiti ammontano complessivamente a euro 646.600.000,00;

ritenuto sussistente lo stato di insolvenza per le ragioni che seguono:

- grave e irreversibile stato di crisi finanziaria, determinante l'attuale assoluta illiquidità della società e la conseguente impossibilità, per la stessa, di fare fronte alle obbligazioni, già, scadute e, viepiù, alle obbligazioni a scadere;
- in particolare, la situazione contabile, aggiornata al 04 agosto 2010, significa che l'ammontare dei debiti, già, scaduti verso creditori non strategici è pari a circa euro 15.000.000,00; l'ammontare dei debiti verso banche a breve ammonta a circa euro 227.000.000,00; mentre, la debitoria a medio e lungo termine è di circa euro 182.000.000,00; l'ammontare dei debiti verso società di "factoring" è pari a circa euro 36.000.000,00; l'ammontare dei debiti verso le ex controllate è pari a euro 29.000.000,00; a fronte di ciò la liquidità è, praticamente, azzerata, corrispondendo a euro 18.506,00;

P.Q.M.

Accerta e dichiara lo stato di insolvenza della "Tirrenia di Navigazione s.p.a.", con sede legale in Rione Sirignano 2, 80121, Napoli, p.i. e n.i. registro imprese Napoli 00832450639 - n. rea 96713;

nomina giudice delegato il Dott. Francesco Taurisano;

13
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore termine fino al 21 dicembre 2010 per la presentazione in cancelleria delle domande; 1

14
Fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 21 gennaio 2011, ore 9,30.

Così deciso in Roma, 11.8.2010

Il Presidente

Il Giudice Est.

Depositato in cancelleria il 12 AGO. 2010

Il cancelliere

L. CANCELLIERE
Sandra PALLASIO

